



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 21

La contabilita' annuale sara' presentata alle autorita' di controllo nominate dal SC in base a procedure definite in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. Il resoconto di verifica, accompagnato dai bilanci annuali, sara' sottoposto all'approvazione del SC dopo la fine dell'anno finanziario, secondo le procedure descritte nel regolamento finanziario di cui all'Articolo 19.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

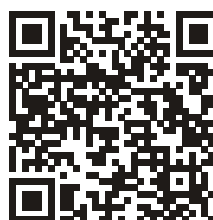
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-21>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it